

Progetto Regionale n. 3: Politiche per la montagna e per aree interne

Intervento 3. Equilibrio faunistico del territorio: Intervento per la tutela delle produzioni agricole e zootecniche da danneggiamenti causati dalla fauna selvatica

Titolo Intervento: *Indennizzo alle aziende zootecniche che hanno subito danni da predazione avvenuti nel mese di dicembre 2016*

Bando di attuazione

1. Descrizione dell'intervento

Con tale intervento la Regione Toscana si propone di indennizzare quelle aziende zootecniche che hanno subito danni da predazione avvenuti nel mese di dicembre 2016.

L'indennizzo è subordinato all'applicazione di almeno una misura di prevenzione da parte dei beneficiari. Se trattasi di un primo evento l'allevatore deve dichiarare che adotterà le adeguate misure di prevenzione.

L'indennizzo è concesso sia per danni diretti (rimborso del capo predato) che indiretti o indotti (relativi ai capi predati e al comparto zootecnico generale dell'azienda).

2. Beneficiari

Possono presentare domanda i seguenti soggetti:

Imprenditori Agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, compresi gli Imprenditori Agricoli Professionali (di seguito I.A.P.) con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino, bufalino, suino, equino e asinino, la cui UPZ è situata nel territorio regionale.

3. Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

Per poter essere ammesso al sostegno il richiedente deve soddisfare le seguenti condizioni:

- a) non aver subito, negli ultimi 5 anni, sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale, o per delitti finanziari. Nel caso di domanda di contributo presentata da una società, questo requisito deve essere posseduto e dichiarato da tutti coloro che hanno la legale rappresentanza della società;
- b) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
- c) non aver richiesto e di non richiedere successivamente altre agevolazioni pubbliche (secondo altre normative regionali, nazionali o comunitarie o comunque di natura pubblica) per le stesse voci oggetto della domanda di cui al presente bando;
- d) consentire, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, il trattamento e la tutela dei dati personali.

Il possesso dei requisiti sopra specificati deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il richiedente deve essere consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro, ai sensi dell'art. 76 del suddetto DPR qualora rilasci dichiarazioni mendaci, firmi atti falsi o ne faccia uso.

Le domande potranno essere presentate per i danni subiti tra il 1° dicembre 2016 e il 31 dicembre 2016.

4. Forma del sostegno

L'indennizzo è concesso per:

1. danni diretti sulla base della tabella di cui all'allegato "1" del presente bando;

2. danni indiretti o indotti sui capi predati, individuati nella perdita di produzione di latte e di carne, nonché di eventuali capi abortiti come da tabella allegato “2” del presente bando;
3. danni indiretti o indotti sull’intera unità produttiva calcolati in via forfettaria come da tabella allegato “3” del presente bando.

L’indennizzo per il danno indiretto o indotto, sia quello riferito ai capi predati che quello riferito all’intera unità produttiva, non può superare il triplo dell’indennizzo del danno diretto accertato. Per capo predato si intende capo allevato che sia stato ucciso o gravemente ferito (quindi destinato a morte) a seguito dell’evento predatorio.

L’indennizzo è concesso nell’ambito del Reg. (CE) 18 dicembre 2013, n. 1408/2013 “Regolamento della commissione relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo”.

Ad una azienda pertanto, può essere concesso un indennizzo con un importo massimo complessivo di euro 15.000,00 in 3 anni.

La richiesta di indennizzo deve pertanto essere obbligatoriamente accompagnata dalle dichiarazioni del richiedente in merito all’eventuale percepimento di altri aiuti “de minimis” nel corso dell’esercizio finanziario in corso e dei due esercizi precedenti; la verifica è effettuata dall’Ufficio Territoriale Agricoltura della Regione Toscana competente per il territorio di cui trattasi sulla base delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente.

Tutte le domande ammesse saranno liquidate in base ad una graduatoria in cui la priorità è determinata dalla data dell’evento predatorio subito. In caso di eventi predatori avvenuti nel medesimo giorno, la priorità è determinata dalla tabella A di seguito riportata:

Tabella A (Priorità nella compilazione delle graduatorie a parità di data dell’evento)	
1	IAP giovani (età anagrafica inferiore a 40 anni)
2	IAP in zone montane e svantaggiate
3	Altri IAP
4	Imprenditori Agricoli ai sensi dell’art. 2135 del codice civile

5. Documentazione da allegare alla domanda

Dovrà essere allegata la seguente documentazione a sostegno:

a) copia del certificato rilasciato da veterinario ASL attestante:

- *azienda zootecnica coinvolta,*
- *luogo e data dell’evento predatorio,*
- *numero e tipologia dei capi morti,*
- *numero e tipologia dei capi gravemente feriti per cui si reputa necessario l’abbattimento,*
- *che la morte o il grave ferimento degli animali è conseguenza di un attacco predatorio,*

b) copia del certificato di provenienza del capo (solo in caso di richiesta indennizzo per capi certificati);

c) copia del registro di stalla (solo in caso di azienda richiedente costituita dopo il 1° gennaio 2016);

6. Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sul sistema ARTEA (codice domanda 20404) con le

modalità di cui al Decreto ARTEA n. 70 del 30/06/2016 e s.m.i. In caso di errore nella compilazione di una domanda già chiusa, non è consentito modificare la domanda già presentata, ma occorre presentare una nuova domanda (se ancora nei termini) indicando contestualmente il numero della domanda precedentemente fatta e da annullare.

L'allevatore è autorizzato a presentare domanda di indennizzo nel caso di evento predatorio certificato da veterinario ASL, avvenuto tra il 1° dicembre 2016 e il 31 dicembre 2016 e che abbia determinato la morte o il ferimento grave di uno o più capi allevati. Relativamente ad un evento predatorio è ammessa una sola domanda di indennizzo.

Le domande possono essere presentate a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.T. del presente bando ed entro le ore 24 del giorno 31/01/2019.

Contestualmente alla domanda deve essere espressamente dichiarato:

- a) che il richiedente non ha beneficiato di altre provvidenze dello Stato o di altri Enti per le voci oggetto del presente bando;
- b) che il richiedente collabora con il personale degli Uffici Territoriali dell'Agricoltura della Regione Toscana territorialmente competenti che eseguono l'istruttoria della domanda di indennizzo, fornendo tutta la documentazione eventualmente richiesta, garantendo l'accesso agli atti e ad ogni elemento idoneo a riscontrare la rispondenza dell'attività in questione con la normativa vigente;
- c) tutto quanto previsto al paragrafo 3 del presente bando;
- d) che il richiedente ha messo in atto almeno una misura di prevenzione a tutela del bestiame allevato. Se si tratta di primo evento predatorio l'allevatore dovrà dichiarare che adotterà adeguate misure di prevenzione;
- e) che il richiedente ha rispettato le norme sanitarie vigenti in materia di: anagrafe zootecnica, identificazione e registrazione dei capi allevati, profilassi delle malattie soggette a piani di controllo e/o risanamento, spostamento degli animali;
- f) la consistenza dell'allevamento;
- g) eventuali altri aiuti "de minimis" percepiti nel corso dell'esercizio finanziario in corso e dei due precedenti.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette ad imposta di bollo. La protocollazione avviene in modo automatico, successivamente alla registrazione della data di ricezione, nel sistema informativo di ARTEA.

Alla domanda devono essere allegate le copie dei documenti stabiliti al precedente paragrafo 5.

Le dichiarazioni contenute nella domanda sono rese ai sensi degli artt 46 e 47 del T.U del 28/12/2000 n. 445, e il dichiarante è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso, nel caso di dichiarazioni non veritiere. Tali dichiarazioni saranno esaminate in sede di istruttoria secondo quanto indicato al successivo paragrafo 7.

7. Procedura istruttoria

Gli Uffici Territoriali dell'Agricoltura della Regione Toscana territorialmente competenti sono responsabili del trattamento, raccolta e dell'istruttoria delle domande presentate. Entro 60 giorni successivi alla consegna delle domande da parte del Settore della Regione Responsabile del procedimento, gli Uffici Territoriali dell'Agricoltura della Regione Toscana dovranno aver completato l'istruttoria delle domande di propria competenza, registrando la relativa ammissibilità e respingendo quelle non ammissibili.

In particolare dovranno provvedere a :

- controllare la presenza della certificazione veterinaria della ASL competente e degli altri allegati di cui al paragrafo 5,

- verificare che siano stati correttamente indicati in domanda il luogo, la data dell'evento predatorio, la tipologia e il numero degli animali predati,
- verificare l'effettiva iscrizione dei capi predati ai Libri Genealogici o ai Registri Anagrafici (solo in caso di richiesta indennizzo per capi predati iscritti a L.G. o R.A.) avvalendosi della collaborazione dell'Associazione Regionale Allevatori (ARA),
- verificare la consistenza dell'allevamento dichiarata sulla base della BDN zootecnica (censimento ovini dell'anno corrente). Per le nuove aziende la verifica deve essere effettuata con riferimento al registro di stalla che deve essere allegato alla domanda.
- verificare il rispetto del Reg. (CE) 18 dicembre 2013, n. 1408/2013 "Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo" sulla base delle dichiarazioni rese dall'azienda.

Gli Uffici Territoriali dell'Agricoltura della Regione Toscana territorialmente competenti provvedono alla istruttoria delle domande presentate secondo tutti i punti precedenti del presente bando nonché al controllo delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 secondo le modalità indicate al punto 19, lett. G della "Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al DPR 28 dicembre 2000 n. 445" approvata con deliberazione Giunta Regionale 1 ottobre 2001, n. 1058.

Gli Uffici Territoriali dell'Agricoltura trasmettono l'elenco delle domande ammissibili al Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca Dilettantistica e Pesca in Mare della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, indicando per ciascuna domanda la data dell'evento predatorio subito.

Il settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca Dilettantistica e Pesca in mare prende atto degli elenchi trasmessi e, sulla base delle risorse disponibili, approva la graduatoria delle domande finanziabili.

Gli uffici territoriali in base alla graduatoria delle domande finanziabili approveranno l'atto di concessione e di liquidazione dell'aiuto. Gli atti di liquidazione saranno trasmessi ad ARTEA che provvederà al pagamento dei beneficiari.